

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 14/C

N. 15/C

N. 16/C

(2000-2001)

Riunioni del

4 gennaio 2001

15 gennaio 2001

25 gennaio 2001

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2001

1 - APPELLI DELLA POL. CAMPIGLIONE E DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN FILIPPO VALLE/CAMPIGLIONE DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 del 9.11.2000)

Con distinti atti la Polisportiva Campiglione Calcio e il dirigente della stessa Società, Facciaroni Giorgio, proponevano appello avverso, rispettivamente, la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontare nel campionato in corso e la sanzione della inibizione per anni tre, inflitte per illecito sportivo dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 9 novembre 2000. Deducevano a motivi, in via preliminare, la nullità del procedimento per violazione dell'art. 30 C.G.S., in quanto non avevano ricevuto l'atto di contestazione degli addebiti, costituito dal deferimento del Procuratore Federale in data 19.9.2000 e, nel merito, la mancanza di prova sull'esistenza del presunto illecito.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. L'eccezione di nullità del procedimento è fondata e va accolta.

L'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, "dell'atto di contestazione degli addebiti" e dell'avviso di convocazione per il giudizio.

Si tratta di due atti distinti. Il primo è costituito dall'avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell'accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell'avviso di convocazione.

Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato alla Pol. Campiglione e al Sig. Facciaroni, tramite raccomandata del 2.10.2000, unicamente l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall'atto di deferimento del Procuratore Federale.

In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell'intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell'accusa, l'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini e l'indicazione dei tesserati di cui si chiedeva l'escussione.

L'omissione della notifica dell'intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti, i fatti posti a fondamento dell'incolpazione e i mezzi di prova richiesti, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado.

Essendo state violate le norme sul contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata, ai sensi dell'art. 27, comma 5, C.G.S., e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Pol. Campiglione di Fermo (Ascoli Piceno) e dal Sig. Facciaroni Giorgio, annulla l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per il rinnovo del procedimento. Ordina la restituzione delle relative tasse.

2 - APPELLO DELLA S.C. N.P.C. '93 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIACOMO/N.P.C. '93 DELL'1.11.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 16.11.2000)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15 del 16 novembre 2000, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara San Giacomo/S.C. N.P.C. '93 dell'1.11.2000, valida per il Campionato Allievi Regionale, rigettava il reclamo proposto dalla Scuola Calcio N.P.C. '93 per posizione irregolare del calciatore La Fratta Roberto, tesserato per l'A.S. San Giacomo.

Avverso tale decisione propone appello la S.C. N.P.C. '93, deducendo che il calciatore La Fratta, squalificato per una giornata dopo la finale di Coppa Primavera "Spagnuolo-Albino" disputata nella stagione passata, non aveva ancora scontato la squalifica nella stagione 2000/2001, in quanto era sempre stato indicato nella distinta dei giocatori nelle gare ufficiali del Campionato Allievi e, in particolare, nella gara San Leucio/San Giacomo, pur non avendo preso parte alle gare stesse.

Il reclamo è infondato.

Il calciatore La Fratta, alla data dell'1.11.2000, in occasione della gara San Giacomo/N.P.C. '93, aveva già scontato la giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione con C.U. n. 36 del 20.4.2000.

Come risulta dagli atti ufficiali, il calciatore, pur inserito in distinta, non è stato mai utilizzato nelle gare del Campionato Allievi della corrente stagione e, specificatamente nella gara del 15.10.2000 tra la S.C. San Leucio e l'A.S. San Giacomo. La semplice indicazione di tale calciatore nella distinta presentata all'Arbitro, non seguita da una effettiva utilizzazione, non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto il profilo soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore. Questi, non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l'Ordinamento sportivo.

Nel caso in specie, pertanto, trovandosi il calciatore in posizione regolare in occasione della gara oggetto del reclamo, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 7, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. N.P.C. '93 di Portocannone (Campobasso) e dispone l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLI - AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI CALCIO A CINQUE C.U.S. CAMPOBASSO/C.U.S. SALERNO DEL 28.4.1999 - DEI SIGG.RI BELLOMO ROBERTO (SQUALIFICA FINO AL 15.9.2001), AUFIERO ALBERTO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), RIVELLINO MAURIZIO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), CAPRARA AURELIO (INIBIZIONE FINO AL 15.7.2002) E DEL C.U.S. CAMPOBASSO (AMMENDA DI L. 1.000.000) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 28 del 16.11.2000)

Con provvedimento dell'1 agosto 2000, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise i signori Rivellino Maurizio, Caprara Aurelio, Aufiero Alberto, Bellomo Roberto, Beatrice Gianluca e Fiorilli Giovanni per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per aver avvicinato l'arbitro della gara di Calcio a Cinque C.U.S. Campobasso-C.U.S. Salerno del 28.4.1999, al fine di indurlo a riportare nel referto l'espulsione del calciatore Maggiani Stefano al posto di Bello-

mo Roberto, effettivamente allontanato dal terreno di giuoco, e il C.U.S. Campobasso per rispondere della violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare deliberava di infliggere: al dirigente Caprara Aurelio la inibizione fino a tutto il 15.7.2002; al Presidente Rivellino Maurizio la inibizione fino a tutto il 15.5.2002; al dirigente Aufiero Alberto la inibizione fino a tutto il 15.11.2001; ai calciatori Fiorilli Giovanni e Beatrice Gianluca la squalifica fino a tutto il 15.11.2001; al calciatore Bellomo Roberto la squalifica fino a tutto il 15.9.2001; al C.U.S. Campobasso la sanzione dell'ammenda di lire 1.000.000 (Com. Uff. n. 28 del 16 novembre 2000).

Avverso la predetta decisione propongono appello in questa sede i Sigg.ri Aufiero, Beatrice, Bellomo, Caprara, Fiorilli, Rivellino ed il C.U.S. Campobasso, chiedendo l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.

Gli appelli, che debbono essere riuniti per connessione, sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.

Occorre, infatti, rilevare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, C.G.S. "competente a giudicare delle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è la Commissione Disciplinare... della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'incolpato al momento di consumazione della violazione...". Nel caso di specie, la competenza risultava essere, dunque, della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque.

Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal C.U.S. Campobasso di Campobasso, dai calciatori Beatrice Gianluca e Bellomo Roberto, nonché dai Sigg.ri Aufiero Alberto, Caprara Aurelio, Fiorilli Giovanni e Rivellino Maurizio, annulla l'impugnata delibera, per incompetenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per il rinnovo del procedimento. Ordina la restituzione delle tasse versate.

4 - APPELLI DEL SIG. NICCOLINI MAURIZIO E DEL F.C. EMPOLI AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 E DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)

Con atto del 16.10.2000 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Maurizio Niccolini, dirigente del settore giovanile della Società F.C. Empoli, addebitandogli la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere preteso da propri calciatori ovvero dai loro genitori, approfittando della sua qualifica, l'esborso di somme di denaro per consentirne lo svincolo; la Società veniva a sua volta deferita ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare, ritenuto provato l'addebito per due dei tre casi contestati al Niccolini (quelli riguardanti i calciatori De Biasi e Alberti), lo sanzionava con la squalifica per mesi otto, mentre al F.C. Empoli veniva inflitta l'ammenda di L. 3.000.000 (Com. Uff. n. 219 del 6 dicembre 2000).

Contro la decisione sono stati proposte separate impugnazioni, di identico contenuto, con richiesta di assoluzione per insussistenza dei fatti e in subordine di riduzione delle sanzioni.

Dispostane in via preliminare la riunione, per evidenti motivi di connessione, il Collegio rileva la infondatezza degli appelli.

Per il caso riguardante il calciatore Alberti la difesa lamenta che erroneamente la Commissione Disciplinare avrebbe privilegiato la ricostruzione dei fatti fornita dal padre del ragazzo rispetto alla negativa dell'incolpato.

Vero è, al contrario, che la deposizione dell'Alberti, resi con spontaneità e ricchezza di particolari, appare del tutto attendibile in mancanza di motivazioni atte a legittimare il sospetto di un'accusa calunniosa, sicché il valore attribuitole dai primi giudici si appalesa giustificato.

Quanto al caso De Biasi gli appellanti denunciano la ritenuta inattendibilità da parte dei primi giudici, della deposizione di persona (tale Sig. Roberto Borghetti, indicato quale osservatore dell'Empoli) che ha affermato di avere ricevuto dal Niccolini la lista di trasferimento del giovane calciatore e quindi di averla consegnata alcuni giorni dopo ai genitori del ragazzo.

Il Collegio condivide sul punto le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare.

I genitori del De Biasi hanno illustrato con ricchezza di particolari, ciascuno per la parte rivestita, le modalità della trattativa e poi dell'incontro con il Niccolini nell'occasione della dazione della somma concordata per ottenere la lista di trasferimento del figlio; a fronte di una precisa e circostanziata accusa proveniente da persone che non avevano motivo di calunniare l'incolpato una volta venute in possesso della lista di svincolo, nessuna attendibilità può essere attribuita al Borghetti, evidentemente sollecitato a favorire il Niccolini (che era venuto a conoscenza dell'apertura dell'indagine federale), come è dimostrato dal contatto avuto con il padre del De Biasi (fogli 25 e 28 del carteggio).

In conclusione, ritiene questa C.A.F. che vada confermata la responsabilità degli appellanti e per quel che attiene al motivo subordinato che non sussistano ragioni per addivenire alla riduzione delle sanzioni inflitte, che sono del tutto proporzionate alle infrazioni commesse.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Niccolini Maurizio e dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze), li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

5 - APPELLO DELL'U.S. MIGGIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ARGHIRÒ FLAVIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 17.12.2000)

L'Unione Sportiva Miggiano ha proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 19 del 7 dicembre 2000, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la squalifica fino al 12.2.2002 inflitta dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 15 del 16 novembre 2000) al calciatore Arghirò Flavio per comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro della gara Picchi Specchia/Miggiano del 12.11.2000.

Sostiene la società reclamante che le condotte illecite poste in essere dal citato calciatore (strattonamento, frasi ingiuriose e sputo) sarebbero state commesse in unico contesto, senza soluzione di continuità e senza arrecare danni all'arbitro e, pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva.

L'appello non merita accoglimento.

Risulta infatti dal referto arbitrale che l'Arghirò dopo aver afferrato e strattonato per la maglietta il Direttore di gara ed avergli gridato frasi gravemente ingiuriose, lo raggiungeva "in pieno viso" con uno sputo.

Quindi oltre alla reiterazione delle azioni offensive, va tenuto conto del valore profondamente lesivo della dignità dell'arbitro contenuto nello spregevole gesto dello sputo sul viso, a fronte dei quali gesti la sanzione inflitta appare del tutto congrua e per nulla eccessiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Miggiano di Miggiano (Lecce) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2001

1 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA GIORGELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANNONE MAT- TEO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 12.10.2000)

Con reclamo del 6.7.2000, la Sig.ra Galasso Maria chiedeva l'annullamento del vincolo del figlio, calciatore Cannone Matteo, dalla Pol. Giorgella per apocriefa della firma posta sul relativo modulo di tesseramento.

La Commissione Tesseramenti, rilevato che il ricorso presentato dalla Sig.ra Galasso non era stato sottoscritto dal calciatore Cannone Matteo, con propria ordinanza invitava la ricorrente a rimettere alla stessa Commissione copia del ricorso debitamente sottoscritto (Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 21 settembre 2000).

La Commissione Tesseramenti, acquisita la nuova domanda, accoglieva la richiesta, dichiarava nullo il tesseramento e deferiva alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Cannone Matteo, la Pol. Giorgella ed il Presidente pro-tempore della società, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 12 ottobre 2000.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Pol. Giorgella.
L'appello è fondato.

Infatti, l'art. 27 n. 5 C.G.S. prevede che la C.A.F. "...se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio". Nel caso in esame la Commissione Tesseramenti avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso presentatole per omessa sottoscrizione.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Giorgella di Corsico (Milano), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo 6.7.2000 proposto dalla Sig.ra Galasso Maria Grazia, per conto del figlio Cannone Matteo, dinanzi la Commissione Tesseramenti, ripristinando il tesseramento del predetto calciatore in favore della Pol. Corsico datato 11.9.1998. Ordina la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. GYMNASIUM CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAGE SENNORI/GYMNASIUM CALCIO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 7.12.2000)

Il 29.10.2000 si disputava a Sennori l'incontro tra la squadra locale e la S.S. Gymnasium, valido per il Campionato di 3ª Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Sassari della L.N.D.

Al 43° del secondo tempo, sul punteggio di 3-2 in favore della squadra ospitata, l'Arbitro decideva di sospendere la gara a causa del comportamento aggressivo e violento dei tesserati del Sennori.

Il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Società Mirage Sennori la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l'ammenda di L. 200.000, nonché provvedimenti di squalifica e inibizione a carico di sei calciatori e due dirigenti della stessa Società.

Contro tali statuizioni insorgeva la Società punita e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, nel mentre confermava le squalifiche ai calciatori, deliberava di ridurre la durata della inibizione inflitta ai dirigenti e ordinava la ripetizione della gara.

La S.S. Gymnasium Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. chiedendo il ripristino della decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Il gravame merita accoglimento.

Come è ben noto, l'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuisce all'arbitro il potere di "astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"; peraltro, l'art. 7 n. 4 C.G.S. demanda agli organi della giustizia sportiva "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici" di "stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara".

Sull'interpretazione di queste norme concorrenti questo Collegio ha più volte avuto modo di statuire affermando che mentre l'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. concede all'Arbitro un potere discrezionale nella determinazione della sospensione della partita, d'altro canto occorre che la decisione non sia basata su timori o impressioni, ma trovi giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti.

Orbene, a parere del Collegio quanto è descritto negli atti ufficiali, dei quali va qui ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata, costituisce la dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sospensione della gara, sicché non può che ratificarsi l'operato del Direttore di gara e quindi la successiva decisione del Giudice Sportivo.

Ed invero l'arbitro nel rapporto ha evidenziato:

- che al 43° del secondo tempo il calciatore Solinas lo aveva colpito volontariamente allo stomaco con una pallonata;
- che alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto lo aveva pesantemente ingiuriato;
- che nel contempo era stato accerchiato da calciatori e dirigenti del Sennori che lo spinonavano, insultandolo e minacciandolo;
- che dagli spalti uno spettatore lanciava in campo pezzi di legno e sassi;
- che era riuscito a identificare, tra coloro che lo circondavano, solo due calciatori e due dirigenti particolarmente minacciosi e violenti nei suoi confronti;
- che, posto fine all'incontro e ricoveratosi nello spogliatoio, si era visto costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per poter lasciare il campo.

Questo complesso di circostanze integra la turbativa immanente e oggettivamente grave che ha indotto l'arbitro ad interrompere la gara.

La diversa opinione espressa dalla Commissione Disciplinare è frutto di erroneo apprezzamento delle intemperanze poste in essere dai tesserati della Società Mirage Sennori: basti pensare al fatto che quei giudici, dopo avere deciso di confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Solinas (con la motivazione, va sottolineato, di "avere colpito *volontariamente* l'arbitro allo stomaco con una pallonata"), assumono nel prosieguo della delibera che "non può essere ragionevolmente raggiunta la prova sulla *intenzionalità* del comportamento del Solinas", affermazione non si sa da dove tratta, se non dalla interessata versione dei fatti prospettata dalla reclamante Mirage Sennori al fine di minimizzare l'accaduto.

Da ultimo va sottolineato, giungendo però a conclusioni opposte rispetto a quelle assunte dalla Commissione Disciplinare, che l'interruzione della gara venne disposta dall'arbitro quando mancavano solo due minuti al termine dell'incontro: dimostrazione, questa, che le condizioni ambientali erano tali da non consentire all'arbitro di gestire con la necessaria serenità di giudizio gli ultimi minuti della partita.

Infine, la conferma della gravità della situazione è data dalla circostanza, riferita nel rapporto e non contestata, che per uscire dallo spogliatoio l'arbitro fu costretto a chiamare la Forza Pubblica.

Per effetto dell'accoglimento del gravame la tassa corrisposta dall'appellante va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Gymnasium Calcio di Sassari, annullando l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo nella parte che infliggeva alla S.C. Mirage Sennori la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA A.C. VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS/COMPRESORIO LAZZARO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 54 del 12.12.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 54 dell'11 dicembre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo in merito al reclamo sporto dal C.S. Comprensorio Lazzaro avverso la regolarità della gara Virtus/Comprensorio Lazzaro, disputata il 24.9.2000 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che vi aveva partecipato il calciatore Claudio Greco in posizione irregolare, irrogava a carico della A.C. Virtus la punizione sportiva della perdita della gara.

Rilevava, infatti, la Commissione Disciplinare che il Greco aveva riportato, nella precedente stagione sportiva, la squalifica per una gara afferente il Campionato Juniores e per un'altra gara relativamente al Campionato di 1ª Categoria; la prima squalifica era stata scontata in gara del Campionato dilettantistico, mentre restava da scontare la seconda, che il Greco non aveva espiato, partecipando a tutte le gare di Campionato con la squadra cui nel frattempo si era trasferito.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'A.C. Virtus sostenendo che in effetti il Greco aveva scontato entrambe le giornate di squalifica, una nella precedente stagione e in particolare quella della quale dava atto la stessa decisione impugnata e che aveva formato oggetto di reclamo da parte del C.S. Comprensorio Lazzaro. Ne chiedeva, pertanto, l'annullamento.

L'appello è infondato, ancorché la motivazione della delibera impugnata debba essere rettificata.

Nella gara Virtus/Comprensorio Lazzaro, il Greco era sicuramente in posizione irregolare, in quanto squalificato, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle indicate dalla Commissione Disciplinare.

È regola generale, fissata dall'art. 12 comma 3 C.G.S., che il calciatore squalificato debba scontare la punizione nelle gare ufficiali della "squadra" per la quale giocava quando era stato punito: nel caso del Greco, la squalifica riportata nel Campionato Juniores avrebbe dovuto dunque essere scontata in gara di tale manifestazione - il che non è avvenuto; è altresì evidente che la punizione non poteva essere espiata in gara di altro Campionato (ovvero, quello di 1ª Categoria) cui partecipava la prima squadra della società per la quale il Greco era all'epoca tesserato. Avendo il calciatore nel frattempo cambiato società, la squalifica di cui sopra avrebbe dovuto essere scontata, secondo il comma 6, ultima ipotesi, del citato art. 12, in gara disputata dalla "prima squadra" della nuova società di appartenenza - e questo non è avvenuto. Quindi, dando per regolarmente scontata nella stagione precedente la giornata di squalifica relativa al Campionato di 1ª Categoria, il Greco avrebbe dovuto scontare quella del Campionato Juniores con la prima squadra dell'A.C. Virtus. Non essendo ciò avvenuto (come pacificamente emerge dalla delibera impugnata) deve confermarsi la sanzione ex art. 7 C.G.S. a carico dell'attuale appellante.

L'appello va dunque respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Virtus di Rizziconi (Reggio Calabria) e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUGGIERO DI LAURIA/NUOVA ACRI DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 15.12.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 16 novembre 2000, infliggeva alla S.S. Nuova Acri la punizione sportiva della perdita della gara Ruggiero di Lauria-Nuova Acri, disputata il 29.10.2000, per la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Morelli Massimo, in quanto squalificato dallo stesso Giudice con Com. Uff. n. 47 del 26 ottobre 2000.

La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 86 del 15 dicembre 2000).

Si appella a questa C.A.F. la S.S. Nuova Acri e torna ad eccepire la inammissibilità del reclamo proposto dall'A.C. Ruggiero di Lauria per violazione dell'art. 23 comma 10 C.G.S., non avendo essa ricevuto i motivi di reclamo adottati dalla controparte.

L'impugnazione non è fondata. Ed invero emerge dagli atti che l'A.C. Ruggiero di Lauria ebbe ad inviare copia del reclamo introduttivo alla attuale appellante presso la sede sociale in via Padula, Pal. S. Francesco Acri (CS), che è il recapito indicato nell'annuario 2000-2001 della F.I.G.C.-Serie D, adoperato dalla stessa società nella presente procedura (cfr. reclamo proposto dalla S.S. Nuova Acri in data 21.11.2000, inviato in copia alla Ruggiero di Lauria, come da ricevuta di accettazione raccomandata in data 22.11.2000, ove, quale mittente, è indicata la S.S. Nuova Acri, Via Padula - Acri (CS).

L'opposta tesi della reclamante - che l'indirizzo di corrispondenza non sia mai coinciso con quello della sede sociale - è quindi basato sulla mera affermazione dei suoi rappresentanti e non è suffragato dalle risultanze del procedimento.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

5 - APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI BENTIVOGLIO MIRKO E GIUNTOLI IVAN ALLA S.C. CERRETESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000, respingeva la richiesta del Civitavecchia Calcio di annullamento dei tesseramenti dei calciatori Bentivoglio Mirko e Giuntoli Ivan per la S.C. Cerretese. Il Civitavecchia Calcio motivava la richiesta con la circostanza che detti tesseramenti, avvenuti in data 11.8.2000, erano stati sottoscritti dal Sig. Giorgio Sardella, Vice-Presidente della Società, al quale, con decorrenza 8.8.2000, era stata revocata la delega di rappresentanza. La Commissione Tesseramenti riteneva, invece, che la delega di rappresentanza conferita al Vice-Presidente Sardella doveva essere revocata nelle forme di cui all'art. 4, 4° comma, del Regolamento della L.N.D., mentre risultava che era stata depositata presso il Comitato Regionale Lazio, in data 8.8.2000, soltanto una richiesta di revoca della firma.

Avverso tale decisione propone appello il Civitavecchia Calcio, deducendo a motivi che la richiesta di revoca della firma del Vice-Presidente Sardella, depositata al Comitato Regionale Lazio in data 8.8.2000, doveva valere come comunicazione, ai sensi dell'art. 37 delle N.O.I.F., applicabile alla fattispecie e che, pertanto, i trasferimenti dei calciatori dovevano ritenersi nulli e privi di efficacia.

L'appello è infondato.

La norma invocata dalla società reclamante, l'art. 37 delle N.O.I.F., non è applicabile alla fattispecie in esame.

Tale norma, inserita nella parte II, Titolo I delle N.O.I.F., disciplina esclusivamente il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva delle società.

Nel caso in esame, non si verte in materia di tesseramento e non si tratta di una variazione della qualifica o dell'incarico di un semplice dirigente o collaboratore, ma di revoca del potere di rappresentanza al Vice-Presidente della società.

La revoca di rappresentanza, conferita al Vice-Presidente nel foglio di censimento, doveva pertanto essere revocata, così come esattamente statuito nella decisione impugnata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4, 4° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Sotto diverso profilo, va rilevato che il Vice-Presidente di una società, in base allo statuto della società stessa è un organo istituzionalmente vicario e quindi, in mancanza di una decisione dell'organo statutario competente, che ne revochi la nomina, è pienamente legittimato a rappresentare la società in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Non risultando pertanto alcun abuso di firma da parte del Vice-Presidente Sardella, che ha agito nell'ambito dei suoi poteri statutari, e non essendo stata revocata la sua delega di rappresentanza nei modi e nelle forme di cui al citato art. 4, 4° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le liste di trasferimento dei calciatori da lui sottoscritte devono ritenersi valide ed efficaci.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE DI FUSCO ANTONIO AVVERSO L'INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DEL SUO RECLAMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. ANSPI GIUSEPPE BOTTI, DISPOSTA DAL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000)

Con atto del 15.7.2000 il calciatore Di Fusco Antonio reclamava avverso il rigetto della propria istanza di svincolo per inattività dall'U.S. ANSPI Giuseppe Botti.

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000, dichiarava inammissibile il reclamo.

Si appella alla C.A.F. Di Fusco Antonio.

L'impugnazione va dichiarata inammissibile per genericità, non essendo sorretta da alcuna motivazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 6 C.G.S., per genericità, l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Di Fusco Antonio e dispone l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2001

1 - APPELLO DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 7.12.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 7 dicembre 2000, nell'annullare la decisione del Giudice Sportivo, infliggeva alla società G.S. Palleronese la sanzione sportiva della perdita della gara U.S. Monti-Palleronese, disputata il 15.10.2000 nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria.

Si appella a questa C.A.F. il G.S. Palleronese, invocando la ripetizione della gara.

Osserva la C.A.F. che il gravame è inammissibile ex art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla società controparte del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Palleronese di Aulla (Massa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO VALGUARNERA/RAGALNA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000)

Il Sig. Barbarino Giuseppe, tesoriere dell'Associazione Polisportiva Atletico Valguarnera, ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare - Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 30 del 14 dicembre 2000, con la quale era stata comminata la perdita della gara Atletico Valguarnera/Ragalna del 15.10.2000 per 0-2 per posizione irregolare del calciatore Scamacca Maurizio.

Il suddetto reclamo è peraltro inammissibile ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S. in quanto non sottoscritto da persona legittimata a proporre reclami per conto della società.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ISTITUTO SICILIA NOVA DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la delibera citata in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto ritualmente dall'Istituto Sicilia Nova, avendo esperiti gli opportuni accertamenti concernenti la posizione del calciatore Salvatore Pulvirenti e rilevato che questo calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara Inessa/Istituto Sicilia Nova del 19.11.2000, in quanto con Com. Uff. n. 27 del 15 novembre 2000, pubblicato il 16 novembre 2000, era stata resa nota la sanzione della squalifica per una gara (per recidività in ammonizione) inflitta al Pulvirenti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare infliggeva alla società Inessa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di 250.000 lire; infliggeva, inoltre, al dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. Francesco Mastroianni, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 ed al calciatore Salvatore Pulvirenti una ulteriore giornata di squalifica.

Con appello presentato dinanzi a questa C.A.F. la Polisportiva Inessa segnalava che, sulla base del tabulato degli atleti tesserati per la stessa Polisportiva, emerge la presenza di due tesserati Pulvirenti Salvatore: uno nato il 27.7.1969 e uno nato il 28.7.1978. Il calciatore squalificato, secondo l'appellante, era il Pulvirenti nato nel 1969; mentre il Pulvirenti del 1978 (identificato mediante tessera federale) aveva titolo a partecipare alla gara Inessa/Istituto Sicilia Nova del 19.11.2000.

Gli accertamenti effettuati sugli atti ufficiali di gara hanno provato, nell'esame condotto da questa Commissione d'Appello Federale, la sussistenza dell'errore di fatto; alla gara di cui è causa ha partecipato il calciatore Pulvirenti nato nel 1978 che non era incorso in nessuna sanzione di squalifica rilevante per la partecipazione alla competizione sportiva.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Inessa di Santa Maria di Licodia (Catania), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 3-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.

4 - APPELLO DEL SIG. MICHELI FIRMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR LAMEZIA/RAGUSA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 dell'1.12.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 76 dell'1.12.2000, irrogava a Micheli Firmo, Direttore Generale del Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l., la sanzione dell'inibizione di un anno, per avere, in occasione della gara Vigor Lamezia/Ragusa del 13.2.2000, aggredito con pugni e calci i tesserati del Ragusa, Marino Pasquale, Di Raimondo Giorgio, Cappello Natale e Italia Dario, e per aver rilasciato, dopo la gara, un'intervista al "Il Quotidiano della Calabria", nel corso della quale attribuiva alla terna arbitrale la responsabilità degli incidenti occorsi e rivolgeva accuse infondate agli Organi Federali.

Avverso tale decisione propone appello il Sig. Micheli Firmo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza della Commissione Disciplinare, essendo un componente di una Commissione federale, designato dall'A.I.A.C. e nel merito deducendo l'assoluta estraneità ai fatti a lui addebitati e in particolare agli atti di violenza nei confronti dei calciatori del Ragusa.

Ammetteva, invece, la propria responsabilità ex art. 1, 3° comma C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate alla stampa, lamentando però l'eccessività della sanzione inflitta.

L'eccezione preliminare di incompetenza è infondata e va disattesa.

Il Micheli, nella sua qualità di Consigliere nazionale dell'A.I.A.C. e di Componente della Commissione paritetica prevista dagli accordi collettivi tra A.I.C. e A.I.A.C., non riveste la qualifica di dirigente federale ai sensi dell'art. 10 comma 1 delle N.O.I.F.

L'eccezione è comunque superata dal nuovo ordinamento della Giustizia Sportiva, previsto dal nuovo Statuto Federale, approvato all'Assemblea straordinaria del 14.10.2000, che ha eliminato la riserva di giurisdizione per i dirigenti federali.

Nel merito, l'appello è fondato per quanto concerne la contestazione relativa agli atti di violenza posti in essere nei confronti di calciatori e tesserati del Ragusa.

Gli atti di indagine non forniscono una prova tranquillante circa l'identificazione del Micheli quale autore dei fatti di violenza.

I tesserati del Ragusa, sentiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, non hanno identificato nominativamente il Micheli, ma hanno indicato come autore dell'aggressione nei loro confronti una persona, il Direttore Generale della Vigor Lamezia, "uomo alto con i baffi".

Il Micheli, effettivamente ricopre la carica di Direttore Generale della Vigor Lamezia e porta i baffi. Non può, però, ritenersi una persona di statura alta, essendo alto circa cm. 172/173 come si è potuto constatare nel corso dell'odierna udienza.

Ma, soprattutto, dagli atti risultano dichiarazioni a firma dei tesserati della Vigor Lamezia che escludono la responsabilità del Micheli.

Particolarmente significativa è la dichiarazione sottoscritta dal calciatore Di Raimondo, che a seguito dell'aggressione subita ha riportato una frattura con conseguente intervento chirurgico. Questi ha infatti dichiarato: "Quella persona alta con i baffi non risponde al nome di Micheli Firmo. Anzi lo stesso è stata l'unica persona che si è prodigata per aiutarci entrando nel nostro spogliatoio".

Analoga la dichiarazione sottoscritta dall'altro calciatore del Ragusa aggredito, Chi-sena Leonardo: "Dichiaro che la persona che ha tentato di aggredirmi... non risponde alla persona di Micheli Firmo... A me personalmente mi ha pregato di togliermi il giubbotto della società per evitare di essere riconosciuto".

Anche l'allenatore del Ragusa, Marino Pasquale, ha escluso categoricamente la responsabilità del Micheli: "Non sono stato aggredito a pugni e calci da Micheli Firmo. Ne sono certo in quanto il Sig. Micheli Firmo è una persona a me nota".

Alla stregua di queste risultanze, contraddittorie con le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio Indagini e che sono state poste a fondamento della decisione impugnata, il Micheli deve essere prosciolto dall'addebito contestatogli al n. 2 dell'atto di deferimento del Procuratore federale, con conseguente annullamento sul punto della decisione della Commissione Disciplinare.

Il gravame deve invece essere rigettato per quanto concerne la violazione all'art. 1, 3° comma C.G.S., ascritta al Micheli, in quanto le dichiarazioni da questi rilasciate alla stampa, sia pure in ambito locale, si connotano per il loro contenuto obiettivamente lesivo della reputazione della terne arbitrale dell'incontro e dei dirigenti federali.

La sanzione in concreto irrogata deve essere ridotta in conseguenza del proscioglimento del Micheli per la violazione dell'art. 1 comma 1° C.G.S. e si ritiene equo determinare la pena residua per la violazione di cui al 3° comma dell'art. 1 nei limiti del sofferto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal signor Micheli Firmo, riduce al sofferto, per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S., la sanzione dell'inibizione già inflitta all'appellante dai primi giudici, annullando nel resto l'impugnata delibera. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 -APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SPAGNOLI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 26 del 21.12.2000)

L'arbitro della gara Pacentro 91/Monticchio 88 del Campionato Abruzzese di 1ª Categoria, disputata il 9 dicembre 2000, disponeva, al 18° minuto del 2° tempo, l'espulsione del calciatore della S.S. Pacentro 91 Spagnoli Tommaso, che lo aveva ingiuriato, minacciato e colpito al fianco destro.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, ritenuta la gravità dell'episodio, infliggeva allo Spagnoli Tommaso la squalifica fino al 31 dicembre 2002 con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 7 dicembre 2000, avverso la quale proponeva ricorso la S.S. Pacentro 91 alla Commissione Disciplinare, che con decisione in data 21 dicembre 2000, confermava la punizione sportiva.

Anche avverso tale delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26, la suddetta società proponeva ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, chiedendo la ridu-

zione della squalifica in esame in considerazione della giovane età del calciatore, appena diciottenne.

Questa Commissione osserva che tale motivo non è sufficiente a ridurre la squalifica determinata dal Giudice Sportivo per la gravità dell'episodio, verificatosi per la condotta violenta, ingiuriosa e minacciosa del calciatore.

Questi, che non partecipava attivamente al giuoco perché in panchina, si dirigeva verso l'arbitro per protestare contro un provvedimento di espulsione adottato contro altro tesserato, lo ingiuriava e lo minacciava di percuoterlo; espulso, lo aggrediva e lo colpiva al fianco provocandogli dolore; nonostante fosse trattenuto da alcuni suoi compagni, continuava ad ingiuriarlo e tentava di colpirlo con calci, che l'arbitro evitava spostandosi.

Tale comportamento induceva alcuni spettatori ad entrare sul terreno di giuoco dirigendosi con urla e con fare minaccioso verso l'arbitro, il quale per l'intervento dei Carabinieri rientrava negli spogliatoi, decidendo di sospendere momentaneamente la gara, che riprendeva dopo 9 minuti e terminava regolarmente.

Il comportamento dello Spagnoli aveva, pertanto, determinato l'invasione del campo e solo l'intervento della forza pubblica aveva evitato più gravi conseguenze.

Tale episodio dimostra la gravità della situazione che si era venuta a creare per l'antisportivo episodio creato dallo Spagnoli.

Il reclamo va rigettato e la tassa di reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Pacentro 91 di Pacentro (L'Aquila) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.C. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/S. MINIATO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)

L'A.C. San Miniato proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara Orciatice/San Miniato disputata per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "E", il 19 novembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0.

Deduceva la reclamante che l'A.S. Orciatice aveva fatto partecipare alla gara in questione i calciatori Viti Francesco e Furesi Graziano in posizione irregolare, in quanto detti calciatori erano stati squalificati rispettivamente per due giornate di gara e per una giornata di gara nella Coppa Toscana di 3ª Categoria e non avevano scontato tale squalifica nella stagione in cui era stata irrogata in quanto la società di appartenenza non si era qualificata nelle fasi successive del torneo.

L'A.C. San Miniato chiedeva, pertanto, che in applicazione dell'art. 7 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, le venisse assegnata la vittoria a tavolino nella suddetta gara.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24, del 21 dicembre 2000, respingeva il ricorso, rilevando che i due giocatori, che non avevano potuto scontare la squalifica nella Coppa Provinciale nel corso della stagione sportiva 1999/2000, non erano stati utilizzati nelle prime due gare della Coppa Toscana Orciatice/Belvedere del 10 settembre 2000 e Belvedere/Orciatice del 17 settembre 2000 e, pertanto, avevano scontato la squalifica.

Propone appello l'A.C. San Miniato deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare.

L'appello è fondato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia.

Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana.

Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3^a Categoria è "una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni" e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo, non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell'attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. I due calciatori Viti Francesco e Furesi Graziano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non hanno scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed erano pertanto in posizione irregolare nella gara disputata il 19 novembre 2000.

L'appello dell'A.C. San Miniato, pertanto, deve essere accolto e deve infliggersi all'A.S. Orciatice la punizione sportiva della perdita della gara ora indicata, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. S. Miniato di San Miniato (Pistoia), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, infliggendo all'A.S. Orciatice la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELLA A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 12.1.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (Com. Uff. n. 83 del 13 dicembre 2000), infliggeva all'A.C. Nuovo Terzigno, all'esito dell'incontro Nuovo Terzigno-Palmese del 10.12.2000, la squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive.

La sanzione veniva motivata con la estrema gravità dei fatti cui avevano dato luogo i sostenitori della squadra locale, ed in particolare da lancio di razzi esplosi ad altezza d'uomo, idonei a determinare lesioni gravissime, evento non verificatosi per mera casualità.

La competente Commissione Disciplinare confermava l'operato del primo giudice (Com. Uff. n. 106 del 12 gennaio 2001).

Si appella alla C.A.F., l'A.C. Nuovo Terzigno, chiedendo una riduzione della squalifica.

Il gravame non può essere accolto. La sanzione irrogata deve considerarsi congrua anche in considerazione degli altri comportamenti violenti posti in essere nell'occasione dai sostenitori della reclamante (lancio di sputi, di ghiaia e di una pietra contro un assistente dell'arbitro).

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Nuovo Terzigno (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001)

La S.S. Calcio Napoli ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 271 del 19 gennaio 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per due giornate effettive di gara al

calciatore Francelino Matuzalem per il comportamento tenuto durante la gara Hellas Verona-Napoli del 14.1.2001.

Ha chiesto la ricorrente la riduzione della squalifica ad una sola giornata in considerazione dell'assenza della connotazione di particolare violenza nel fatto posto in essere dal Matuzalem.

Ritiene questa Commissione che la delibera impugnata non meriti censura alcuna in quanto dal rapporto del direttore di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che il Matuzalem ha colpito un avversario con un pugno al volto, sia pure di striscio, mentre il pallone non era a distanza di gioco. Tale refertazione appare precisa ed univoca in particolare sul punto che il calciatore del Napoli fu il primo ad usare violenza nei confronti dell'avversario mentre alcun rilievo può avere la circostanza che dal suddetto gesto non siano derivate conseguenze particolarmente gravi al calciatore colpito. La sanzione appare congrua e corrispondente al costante orientamento degli organi della giustizia sportiva in relazione all'azione consistente nel colpire con un pugno al viso un avversario, non in azione di giuoco.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.

